

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Augusto ROLLANDIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Livio SALVEMINI



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi.

Aosta, lì _____

IL DIRIGENTE
Livio SALVEMINI

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 3 luglio 2009

In Aosta, il giorno tre (3) del mese di luglio dell'anno duemilanove con inizio alle ore otto e dodici minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Augusto ROLLANDIN

e gli Assessori

Aurelio MARGUERETTAZ - Vice-Presidente

Giuseppe ISABELLON

Albert LANIECE

Claudio LAVOYER

Ennio PASTORET

Laurent VIERIN

Si fa menzione che gli Assessori Marco VIERIN e Manuela ZUBLENA sono assenti giustificati alla seduta.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. Livio SALVEMINI _____

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **1852** OGGETTO :

APPROVAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEI MEZZI (AUTOVETTURE, MOTOCICLI E ALTRI MEZZI DI TRASPORTO) IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE DEI COMUNI DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA E DELLE LORO FORME ASSOCIATIVE AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DELLA L.R. 19.05.2005 N. 11.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 19 maggio 2005, n. 11, recante “*Nuova disciplina della polizia locale e disposizioni in materia di politiche di sicurezza. Abrogazione della legge regionale 31 luglio 1989, n. 47*”, e successive modificazioni;

visto l’articolo 10 della precitata legge, ed in particolare il comma 1, con il quale si stabilisce che la Giunta regionale, d’intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, sentito il Comitato tecnico-consultivo di cui all’articolo 8 della stessa legge, definisce le caratteristiche delle uniformi e dei distintivi di grado degli addetti alla polizia locale, nonché i segni distintivi e le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione ed approva gli indirizzi per la determinazione dei servizi di polizia locale per i quali gli addetti possono essere dotati di armi e strumenti di autotutela;

sentito il Presidente della Regione che, anche in qualità di Presidente del Comitato tecnico-consultivo, di cui all’articolo 8 della l.r. 11/2005, illustra la proposta approvata dal suddetto Comitato nella seduta del 16/04/2009 concernente la definizione delle caratteristiche dei mezzi in dotazione ai servizi e corpi di polizia locale (autovetture, motocicli e altri mezzi di trasporto), utilizzati dagli addetti alla polizia locale dei Comuni o delle loro forme associative, al fine di uniformarne il colore e i segni distintivi su tutto il territorio valdostano e di renderne immediato il riconoscimento rispetto ai mezzi utilizzati dagli altri soggetti che svolgono compiti di polizia stradale;

esaminato l’allegato disciplinare che recepisce integralmente la succitata proposta del Comitato tecnico-consultivo, elaborata tenendo conto, in particolar modo, delle caratteristiche dei mezzi attualmente già utilizzati dalla maggior parte dei servizi e corpi di polizia locale dei Comuni della Regione, al fine di limitare i costi a carico dei Comuni stessi;

ritenuto che il documento in esame sia rispondente alle esigenze delle amministrazioni locali e degli addetti alla polizia locale;

richiamato l’articolo 67, comma 2, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, il quale stabilisce che le intese si perfezionano con l’espressione dell’assenso della Giunta regionale e del Consiglio permanente degli enti locali;

preso atto che il Consiglio permanente degli enti locali ha espresso la propria intesa sull’allegato disciplinare nella riunione del 16 giugno 2009;

- vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3830 in data 30 dicembre 2008 concernente l’approvazione del bilancio di gestione, per il triennio 2009/2011, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative;
- visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Direttore della Direzione enti locali, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 – comma 1, lett. e) – e 59 – comma 2 – della L.R. n. 45/1995, sulla presente proposta di deliberazione;
- su proposta del Presidente della Regione;

- ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

- 1) di approvare, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, l'allegato disciplinare, che recepisce integralmente la proposta approvata dal Comitato tecnico-consultivo nella seduta del 16 aprile 2009, recante la definizione delle caratteristiche dei mezzi in dotazione (autovetture, motocicli e altri mezzi di trasporto) ai servizi e corpi di polizia locale dei Comuni della Regione Valle d'Aosta e delle loro forme associative;
- 2) di stabilire che le disposizioni del disciplinare approvato si applicano alle autovetture, ai motocicli ed agli altri mezzi di trasporto acquisiti dai Comuni e dalle loro forme associative successivamente alla data di approvazione della presente deliberazione;
- 3) di stabilire che le autovetture, i motocicli e gli altri mezzi di trasporto, già in dotazione alla polizia locale dei Comuni e delle loro forme associative alla data di approvazione della presente deliberazione, devono essere adeguati a quanto previsto dall'allegato disciplinare non oltre il 31 dicembre 2015.

DISCIPLINARE

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1852 DEL 3/7/2009

CONCERNENTE LA DEFINIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEI MEZZI (AUTOVETTURE, MOTOCICLI E ALTRI MEZZI DI TRASPORTO) IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE DEI COMUNI DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA E DELLE LORO FORME ASSOCIATIVE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DELLA L.R. 19.05.2005 N. 11.

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente disciplinare, in attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 11 (*Nuova disciplina della polizia locale e disposizioni in materia di politiche di sicurezza. Abrogazione della legge regionale 31 luglio 1989, n. 47*), definisce le caratteristiche dei mezzi (autovetture, motocicli e altri mezzi di trasporto) in dotazione ai servizi e corpi di polizia locale dei Comuni della Regione Autonoma Valle d'Aosta e delle loro forme associative.
2. Sono esclusi dalle disposizioni del presente disciplinare i mezzi in dotazione ai servizi e corpi della polizia locale che devono essere privi di segni distintivi per consentire operazioni delicate e attività che meglio si prestano ad essere effettuate in incognita.

Art. 2
(Caratteristiche delle autovetture, dei motocicli e degli altri mezzi di trasporto)

1. I mezzi (autovetture, motocicli e altri mezzi di trasporto) in dotazione ai servizi e corpi della polizia locale devono essere tali da assicurare la massima efficienza per l'espletamento dei servizi, in riferimento alle caratteristiche morfologiche ed urbanistiche del territorio dei singoli Comuni o loro forme associative e devono avere le seguenti caratteristiche:
 - a. il colore di base dei veicoli in dotazione è il bianco;
 - b. il colore delle bande sulla carrozzeria è il blu;
 - c. le caratteristiche delle bande laterali, i contrassegni, gli accessori dei veicoli e la loro posizione sulla carrozzeria devono essere conformi a quanto previsto nell'allegato A al presente disciplinare.
2. Eventuali altri mezzi di trasporto, diversi da quelli descritti nell'allegato A, devono in ogni modo essere allestiti, per quanto possibile, rispettando le caratteristiche definite dal presente disciplinare.
3. E' vietato a chiunque non appartenga ai servizi o corpi di polizia locale utilizzare un allestimento dei veicoli riconducibile a quello disciplinato dal presente disciplinare.

Art. 3
(Norme transitorie)

1. Le disposizioni del presente disciplinare si applicano alle autovetture, ai motocicli ed agli altri mezzi di trasporto acquisiti dai Comuni e dalle loro forme associative successivamente alla data di approvazione da parte della Giunta regionale del presente disciplinare.
2. I Comuni e le loro forme associative devono adeguare le autovetture, i motocicli e gli altri mezzi di trasporto, già in dotazione alla data di approvazione da parte della Giunta regionale del presente disciplinare, non oltre il 31 dicembre 2015.

ALLEGATO A


AUTOVETTURE DI SERVIZIO

La carrozzeria è di colore bianco.

Su entrambe le fiancate è applicata o verniciata una banda di colore blu ad alta rifrangenza dell'altezza di cm. 15/20; all'interno di questa trovano posto le scritte POLIZIA LOCALE sulla fiancata sinistra e POLICE LOCALE su quella destra, di colore bianco rifrangente e di altezza pari ai 4/5 di quella della banda (figura 1).

Sulla parte posteriore è applicata un'identica banda, senza scritte, collocabile, in una parte di carrozzeria verticale, possibilmente, alla stessa altezza di quelle laterali (figura 2).

Sul parafrangente anteriore di entrambe le fiancate, possibilmente all'interno della banda blu o al di sopra di questa, è applicato o verniciato un rettangolo di cm. 20 x 15, bianco con bordi blu, suddiviso in tre parti (figura 1) e contenente i seguenti dati:



Sul tetto sono applicati i dispositivi di segnalazione d'emergenza visiva (lampeggiatori blu) e acustica (sirena) (figura 2).

Possono, inoltre, essere applicati il faro direzionabile, l'antenna radio e altri sistemi tecnologici utili all'espletamento del servizio.

Sul lunotto sono applicate la scritta POLICE LOCALE di colore bianco rifrangente di 5 cm. circa d'altezza ed eventualmente il numero di telefono, sempre di colore bianco rifrangente, ma di dimensioni inferiori. Sulla parte alta del parabrezza è applicata la scritta POLIZIA LOCALE di colore bianco rifrangente e di 5 cm. circa d'altezza (figura 3).

Sul cofano e sul tetto sono applicate o verniciate delle bande blu rifrangenti, della stessa altezza di quelle laterali, disposte a V con il punto comune corrispondente al centro anteriore del cofano e del tetto e terminanti diagonalmente agli angoli posteriori del cofano e del tetto (figura 3).

Sulla parte centrale del cofano è applicato il logo regionale della polizia locale di altezza di 30 cm. circa e proporzionato alle dimensioni approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 2056 del 27/07/2007 recante per oggetto "Approvazione del logo rappresentativo della polizia locale dei comuni della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e delle loro forme associative, ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 19.05.2005 n. 11" (figura 3).

Sul lato sinistro della banda blu posteriore, compatibilmente con le caratteristiche del mezzo, è applicato il logo regionale della polizia locale di altezza pari ai 4/5 di quella della banda e proporzionato alle dimensioni approvate con la sopraccitata deliberazione della Giunta regionale n. 2056/2007 (figura 2).



Figura 1



Figura 2




Figura 3


MOTOCICLI DI SERVIZIO

La carrozzeria, le carenature ed i cupolini sono di colore bianco.

Su entrambi i fianchi è applicata o verniciata, dove lo spazio lo permette, una banda di colore blu ad alta rifrangenza, come quella delle autovetture, dell'altezza di 7/10 cm.; all'interno delle bande trovano posto le scritte POLICE LOCALE sulla fiancata destra e POLIZIA LOCALE su quella sinistra (figure 4 e 5), di colore bianco rifrangente e di altezza pari ai 4/5 di quella della banda.

Sulla parte anteriore del parabrezza o cupolino è applicata o verniciata una banda di colore blu ad alta rifrangenza, come quella delle autovetture, dell'altezza di 7/10 cm.; all'interno di questa trova posto la scritta POLICE LOCALE di colore bianco rifrangente e di altezza pari ai 4/5 di quella della banda (figure 4 e 6).

Sui fianchi, ove lo spazio lo permette, è applicato un rettangolo di cm. 15x10, bianco con bordi blu, suddiviso in tre parti (figura 5) e contenente i seguenti dati:



A stemma del Comune di appartenenza o del Comune capofila della forma associativa

B numero del veicolo

C denominazione del Comune di appartenenza o del Comune capofila della forma associativa

Sulla parte anteriore del motociclo sono applicati i dispositivi di segnalazione di emergenza visiva (lampeggiatori blu) ed il dispositivo di segnalazione d'emergenza acustica (sirena); sulla parte posteriore è installato un dispositivo di emergenza visiva (lampeggiatori blu) del tipo telescopico.

Dove lo spazio lo consente, indicativamente come nelle figure sotto riportate, è applicato il logo regionale della polizia locale.



Figura 4



Figura 5




Figura 6

Specifica materiale retroriflettente

Il materiale retroriflettente per la decorazione dei veicoli dovrà aver le seguenti caratteristiche :

Limiti specifiche colore diurno (Coordinate Tricromatiche)

Colore	Coordinate cromatiche su diagramma CIE*								Y%	
	1		2		3		4		Min	Max
	x	y	x	y	x	y	x	y		
Blu	0.140	0.035	0.244	0.210	0.190	0.255	0.065	0.216	1.0	10.0

Le quattro coppie di coordinate cromatiche determinano la cromaticità accettabile in presenza di rilevamento eseguito con un illuminatore standard D₆₅ e l'impiego di uno spettrocolorimetro Labscan Hunter, ed è misurato con il metodo previsto dalla norma CIE n° 15.2. con un illuminante standard D65.

Il materiale retroriflettente per la decorazione dei mezzi di trasporto deve essere omologato secondo la normativa vigente.